

SENTENZA CIVILE N. /

Avv. Federico Rodolfo Masera
Piazza del Duomo n.20 - 20122 MILANO

Tel. 02.809031 - Fax 02.89092503
masera@brmlex.it - www.brmlex.it



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale Ordinario di Milano, Sezione Lavoro, dr. Antonio Lombardi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 12429/2014 R.G., avente ad oggetto: opposizione a ordinanza ex art. 1 comma 48 l. 92/2012;

TRA

[redacted] elett. dom. in Milano Corso Vittoria n. 13, presso lo studio
[redacted] Al medesimo rappresentato e difeso giusta procura a margine del ricorso
in opposizione a ordinanza ex art. 1 comma 48 l. 92/2012

- OPPONENTE -

E

[redacted], in qualità di titolare *pro tempore* del ristorante [redacted]
[redacted] elett. dom. in Milano piazza del Duomo n. 20, presso lo studio dell'avv.
Federico Rodolfo Masera, dal medesimo rappresentato e difeso giusta delega a margine della
memoria di costituzione e risposta;

-OPPOSTO-

CONCLUSIONI

Come da udienza di discussione del 17/02/2015.





Avv. Federico Rodolfo Masera
Piazza del Duomo n.20 - 20122 MILANO

Tel. 02.809031 - Fax 02.89092503
masera@brmlex.it - www.brmlex.it

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione proposta da [REDACTED] appare infondata e, pertanto, non meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito enunciate, con integrale conferma dell'ordinanza in questa sede opposta.

Dando per premessi e richiamati i fatti come dedotti nella narrativa e riassunti nell'ordinanza resa ai sensi dell'art. 1 comma 48 l. 92/2012, in data 14/10/2014, ritiene il giudicante infondata la tesi giuridica propugnata dall'odierno opponente, in virtù di un duplice ordine di ragioni.

Si rileva, innanzitutto, come le stesse allegazioni dell'opponente in sede di ricorso ex art. 1 comma 47 e ss. l. 92/2012 appaiano inidonee a fornire evidenza di un licenziamento orale, da intendersi alla stregua di manifestazione recessiva datoriale dal rapporto di lavoro subordinato che, pertanto, deve necessariamente, da un lato, fare riferimento al rapporto lavorativo e, dall'altro, avere connotazioni di stabilità e definitività.

Secondo quanto dedotto dal ricorso in sede di ricorso ex art. 1 comma 47 e ss. l. 92/2012, in data 21/05/2014 il [REDACTED] a seguito di una discussione con [REDACTED] il figlio del titolare del locale [REDACTED] (che il ricorrente lavorava come cameriere, sarebbe stato invitato ad allontanarsi con la frase "vai via!". Tali riferimenti fattuali, non accompagnati da ulteriori e più specifiche connotazioni, appaiono compatibili con un allontanamento di natura temporanea dal posto di lavoro e, pertanto, non risultano idonei ad integrare la nozione giuridica di licenziamento orale cui, ai sensi dell'art. 18 l. 300/1970, consegue la declaratoria di invalidità e l'emissione di ordine di ripristino del rapporto.

A ciò deve aggiungersi che, quand'anche tale episodio possa integrare gli estremi di un licenziamento orale, l'atto espulsivo sarebbe stato oggetto di successiva revoca, nel termine di 15 giorni previsto dall'art. 18 comma 10 l. 300/1970, come riformato dalla l. 92/2012, non potendosi ritenere la manifestazione di volontà espressa in data 13/06/2014 *tamquam non esset* in quanto tardiva rispetto al termine di legge.





Avv. Federico Rodolfo Masera
Piazza del Duomo n.20 - 20122 MILANO

Tel. 02.809031 - Fax 02.89092503
masera@brmlex.it - www.brmlex.it

Ritiene, difatti, il giudicante, di condividere l'orientamento espresso in prime cure secondo cui, in analogia con quanto espresso dalla Suprema Corte con riferimento al termine di impugnativa del licenziamento (Cass. civ., sez. Un., n. 8830 del 14/04/2010), la revoca del licenziamento non sarebbe atto ricettizio, dovendosi ritenersi validamente esercitata laddove l'atto iniziale del procedimento di comunicazione sia stato posto in essere dal revocante nel termine di 15 giorni dal licenziamento. Risultando, nel caso di specie, la spedizione della raccomandata entro i 15 giorni di cui all'art. 18 comma 10 cit., la revoca deve ritenersi tempestiva, dovendosi *a fortiori* propendere per tale tesi in considerazione dell'oggettiva esiguità del termine di legge per l'esecuzione dell'incombente.

Non può, del resto, condividersi l'argomento assunto in senso contrario da parte opponente secondo cui, così opinando, "basterebbe al datore di lavoro spedire una missiva senza neppure accertarsi che questa sia ricevuta dal lavoratore" per privare il lavoratore di un diritto così importante come è il lavoro" essendo pacifica la non configurabilità della revoca del licenziamento laddove il procedimento notificatorio, avviato dal datore nel termine di legge, non sia andato a buon fine.

A ciò deve aggiungersi che, nel caso di specie, lo scopo di rendere noto al lavoratore, con congruo anticipo rispetto alla data di ripresa di servizio, una determinazione contraria al licenziamento risulta essere pacificamente perseguito. La missiva del 13/06/2014 era, difatti, stata anticipata via fax al legale del [REDACTED] il quale aveva provveduto ad avvisare lo stesso in tempo utile, tanto che il [REDACTED] nella data del 20/06/2014, indicata per la ripresa del lavoro, si recava presso il locale alla presenza di due testimoni, fotografandosi con il quotidiano di quel giorno (cfr. doc. 1 fascicolo parte ricorrente) con ciò conferendo evidenza all'assunto del raggiungimento dello scopo.

Per tutto quanto sopra esposto ed enunciato l'odierna opposizione deve essere respinta, con regolamentazione delle spese della presente fase secondo la regola della soccombenza, come da liquidazione analitica in dispositivo.

P. Q. M.





Il Giudice del lavoro dr. Antonio Lombardi, definitivamente pronunciando sull'opposizione ad ordinanza ex art. 1 comma 48 l. 92/2012 proposta da [REDACTED] ogni diversa domanda ed istanza disattesa e respinta, così provvede:

- Rigetta l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- Condanna [REDACTED] al pagamento delle spese di lite in favore di [REDACTED], che liquida in € 2.000,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge.

Milano, 02/03/2015

Il Giudice del lavoro
dr. Antonio Lombardi

